

Tax credit edicole. Pronto il codice tributo per l'utilizzo tramite modello F24



Per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, **per gli anni 2019 e 2020**, del credito di imposta destinato esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici con [risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 107 E del 18 dicembre 2019](#), istituito il codice tributo:

"6913" denominato "TAX CREDIT EDICOLE – credito d'imposta a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici – art. 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice

tributo è esposto nella sezione *“Erario”*, nella colonna *“importi a credito compensati”*, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna *“importi a debito versati”*.

Il campo *“anno di riferimento”* è valorizzato con l’anno in cui è stata presentata, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la domanda di accesso al credito d’imposta, nel formato *“AAAA”*.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del citato [D.P.C.M 31 maggio 2019](#), l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dal citato Dipartimento.

Si ricorda che il credito di imposta è destinato agli:

- esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (c.d. punti vendita non esclusivi), a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

Sono ammessi al beneficio i soggetti con:

- sede legale in uno Stato dell'unione europea o nello Spazio economico europeo;
- residenza fiscale in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- indicazione nel Registro delle Imprese dei codici di attività ATECO indicati nel [D.P.C.M. 31 maggio 2019](#) e, in particolare, in relazione alla singola localizzazione dell'impresa per la quale si richiede il beneficio,
 - nel caso di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici: la presenza del codice attività primario 47.62.10.
 - nel caso di attività commerciali di vendita di merci abilitate alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170: la presenza come codice attività primario di uno dei codici ATECO 47.26, 47.30, 56.3, 47.1, 47.61 e del codice attività secondario 47.62.10.

Come e quando presentare la domanda

Gli esercenti che intendono accedere al beneficio possono presentare domanda al **Dipartimento tra il 1° settembre ed il 30 settembre di ciascuno dei due anni** cui si riferisce il credito d'imposta.

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita procedura disponibile

nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via SPID o CNS, cliccando sul link *"Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria"*, *"Credito d'imposta edicole"* del menù *"Servizi on line"*.

Calcolo del credito

Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell'anno precedente a quello della domanda di accesso al credito d'imposta, con riferimento alle seguenti voci:

- imposta municipale unica (IMU);
- tassa per i servizi indivisibili (TASI);
- canone per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP);
- tassa sui rifiuti (TARI);
- spese per locazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che l'esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale.

Per i punti vendita non esclusivi le suddette voci sono commisurate per punto vendita al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi.

Il credito è riconosciuto nella misura massima di 2.000 euro per ciascun esercente, nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE sugli aiuti di stato *de minimis* (n. 1407/2013).

Normativa e prassi

La legge istitutiva del credito d'imposta

[Link al testo dell'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#)

Le disposizioni applicative

[Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2019,](#) recante: *«Disposizioni applicative in materia di credito d'imposta, per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici»*, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 2019

Il codice tributo per l'utilizzo tramite modello F24

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 107 E del 18 dicembre 2019:](#) «TAX CREDIT EDICOLE – Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici – Art. 1, commi da 806 a 809, della L. 30/12/2018, n. 145 – DPCM 31/05/2019»